



COMUNE DI BORGONE SUSA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31

OGGETTO: Individuazione zone non metanizzate ai fini dell'applicazione del beneficio della riduzione del prezzo del gasolio e del GPL da riscaldamento di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23.12.1998 n. 448 e s.m.i. Conferma validità deliberazione C. C. n. 24 del 16.6.2011 per gli anni 2015 e successivi.

L'anno 2015 addì diciotto del mese di settembre, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato a norma:

- ▲ dell'art. 50, 2° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- ▲ dell'art. 10, 4° comma, dello statuto approvato con deliberazione C.C. n. 1 del 2.2.2000;
- ▲ degli artt. 35, 36 e 37 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale approvato con deliberazione C.C. n. 75 del 23.12.1999;

con lettera prot. n. 4402 dell'11.9.2015 del Sindaco si è riunito in sessione Straordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio comunale del quale sono membri i Signori:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI
1	DR. ALPE PAOLO - PRESIDENTE	Sì
2	NURISSO MAURO - VICE SINDACO	Sì
3	GIANNOCCARO GIOVANNI - CONSIGLIERE	Sì
4	VAIR MARIADELFINA - CONSIGLIERE	Sì
5	ODASSO IVANA - CONSIGLIERE	Sì
6	FEROLDI FRANCESCO - CONSIGLIERE	NO Giustificato
7	MICHETTI NIVES - CONSIGLIERE	Sì
8	GUIDARINI CARLA - CONSIGLIERE	Sì
9	CATTERO VIVIANA - CONSIGLIERE	Sì
10	GROSSO FRANCO - CONSIGLIERE	Sì
11	BOMBARDIERI MAURIZIO - CONSIGLIERE	Sì
	TOTALE PRESENTI	10
	TOTALE ASSENTI	1

Assume la presidenza DR. ALPE PAOLO – Sindaco.

Assiste alla seduta il Segretario comunale DR. ALBERTO CANE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, DICHIARA APERTA LA SEDUTA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Sindaco che illustra l'argomento;

Premesso che con l'art. 8, comma 10, lettera c) della Legge 23.12.1998 n. 448 e l'art. 2, comma 4 della legge 23.12.1999 n. 488 è stato previsto un beneficio fiscale per i consumi di gasolio o di GPL usati per il riscaldamento nelle frazioni non metanizzate dei Comuni ricadenti in zona climatica E di cui al D.P.R. 26.8.1993 n. 412 purché individuati con delibera consiliare (da comunicarsi al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria) e purché non inclusi nell'elenco di cui al D.M. - Industria-9.3.1999 (individuazione dei Comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E);

Precisato che, sulla base del D.P.R. 26.8.1993 n. 412, il Comune di Borgone Susa ricade nella zona climatica E, ossia tra i Comuni con un numero di gradi-giorno compreso tra 2.100 e 3.000 ed è un Comune parzialmente metanizzato;

Dato atto che:

- il D.L. 30.9.2000 n. 268, convertito nella Legge 23.1.2000 n. 354 ha puntualizzato, all'art. 4, comma 2, che per "frazioni di comuni" si intendono le "porzioni" edificate di cui all'art. 2, comma 4 del citato D.P.R. 412/93, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;
- con l'art. 13, comma 2 della Legge n. 448/2001, era stata estesa la previsione delle agevolazioni anche alle frazioni parzialmente metanizzate;

Dato atto che nella nota dell'Agenzia delle Dogane prot. n. 178604 del 31.12.2009 è stato precisato che la mancata reiterazione, nella finanziaria 2010 (L. 23/12/2009), del beneficio in questione, riguardava soltanto le frazioni parzialmente non metanizzate, ricadenti nella zona climatica E, di Comuni ricadenti anch'essi nella medesima zona climatica, ancorchè nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale. Restava salva, invece, l'applicazione del beneficio alle "porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse";

Considerato pertanto che l'agevolazione in questione è applicabile al solo territorio comunale che si trova al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, sempre che in detto territorio le "porzioni edificate" non metanizzate siano individuate con apposita deliberazione consiliare;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 24 del 16.6.2011 che individuava, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui sopra, le porzioni territoriali edificate non metanizzate, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse, in zona climatica "E" al di fuori del centro abitato dove ha sede la casa comunale;

Preso atto che, a seguito di specifica ricognizione, la situazione della rete di distribuzione del gas metano sul territorio comunale risulta invariata rispetto all'anno 2011 (anno di adozione della deliberazione consiliare);

Ritenuto pertanto di confermare, per gli anni 2015 e successivi fino a diversa disciplina, la validità e l'applicabilità della deliberazione C.C. n. 24 del 16.6.2011 che individuava, ai fini dell'applicazione delle misure agevolative inerenti la riduzione del costo del gasolio e del gas petrolio liquefatto impiegati come combustibile per riscaldamento, le porzioni territoriali edificate non metanizzate, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse, in zona climatica "E" al di fuori del centro abitato dove ha sede la casa comunale, così come risulta dalle allegate planimetrie A (ove viene individuato

il territorio ricadente all'interno del centro abitato dove ha sede la casa comunale) e B (ove viene individuata la rete del gas presente all'esterno del centro abitato dove ha sede la casa comunale);

Preso atto che dalle citate planimetrie (che per comodità di utilizzo verranno inserite sul sito istituzionale del Comune) i cittadini potranno accertare se richiedere per sé i benefici fiscali in argomento;

Ritenuto di stabilire che gli edifici al di fuori del centro abitato sono ricompresi nell'area non metanizzata solo qualora nei casi specifici le distanze delle abitazioni dalla rete di adduzione del gas siano superiori ai 20 metri ;

Vista la Decisione Europea n. 2014/695/UE del 29.9.2014, che autorizza l'Italia ad applicare in determinate zone geografiche, aliquote ridotte di tassazione sul gasolio e sul GPL utilizzato per riscaldamento ai sensi della Direttiva 2003/96/CE;

Rilevato che la proposta operativa ha ottenuto i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 della D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall'art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 7.12.2012 n. 213, dal responsabile dei servizi tecnici e dal responsabile dei servizi amministrativi/finanziari;

Visti:

- l'art. 42, 1° comma, lettera "c", D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- l'art. 8 dello statuto approvato con deliberazione C.C. n. 1 del 2.2.2000;

che demandano al C.C. l'esercizio di potestà politico-amministrativa per la gestione del Comune:

A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato, esito accertato e proclamato dal Presidente:

- presenti: n. 10
- astenuti: n. ==
- votanti: n. 10
- voti favorevoli: n. 10
- voti contrari: n. ==

DELIBERA

1) di dichiarare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di confermare, per gli anni 2015 e successivi fino a diversa disciplina, la validità e l'applicabilità della deliberazione C.C. n. 24 del 16.6.2011 che individuava, ai fini dell'applicazione delle misure agevolative inerenti la riduzione del costo del gasolio e del gas petrolio liquefatto impiegati come combustibile per riscaldamento, le porzioni territoriali edificate non metanizzate, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse, in zona climatica "E" al di fuori del centro abitato dove ha sede la casa comunale, così come risulta dalle allegate planimetrie A (ove viene individuato il territorio ricadente all'interno del centro abitato dove ha sede la casa comunale) e B (ove viene individuata la rete del gas presente all'esterno del centro abitato dove ha sede la casa comunale);

3) di stabilire che gli edifici al di fuori del centro abitato sono ricompresi nell'area non metanizzata solo qualora nei casi specifici le distanze delle abitazioni dalla rete di adduzione del gas siano superiori ai 20 metri ;

4) di stabilire che nei casi dubbi la situazione di rispetto delle distanze dovrà essere verificata dal cittadino presso l'ente gestore della rete;

5) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, come previsto dalle disposizioni citate in premessa;

6) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto deliberativo per consentire l'immediata attuazione degli adempimenti conseguenti;

Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato, esito accertato e proclamato dal Presidente:

- presenti: n. 10
- astenuti: n. ==
- votanti: n. 10
- voti favorevoli: n. 10
- voti contrari: n. ==

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto deliberativo in conformità all'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per consentire l'immediata attuazione degli adempimenti conseguenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmati.

IL PRESIDENTE
F.to: DR. ALPE PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DR. ALBERTO CANE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 28/09/2015

Borgone Susa, 28/09/2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA
F.to: Cristina GIARDINO